



Un cittadino di un paese terzo, che risieda legittimamente nello Stato membro di origine di sua figlia e di sua moglie, non può invocare la loro cittadinanza dell'Unione, qualora esse si siano trasferite in un altro Stato membro, per fondare il proprio diritto di soggiorno sul diritto dell'Unione

Il sig. Iida, cittadino giapponese, è sposato dal 1998 con una cittadina tedesca e dal 2005 vive a Ulm (Germania) dove ha un impiego fisso. La loro figlia è nata nel 2004 negli Stati Uniti e possiede la cittadinanza tedesca, giapponese e statunitense. Dal 2008 i coniugi sono separati di fatto, senza aver divorziato, poiché la moglie si è stabilita a Vienna (Austria) con la figlia. Entrambi i coniugi esercitano sulla figlia la potestà genitoriale. Il sig. Iida va infatti a trovare la figlia a Vienna un week-end al mese ed essa trascorre le vacanze perlopiù presso il padre a Ulm. Il sig. Iida ha ottenuto un diritto di soggiorno in Germania per ricongiungimento familiare e, dopo la partenza della sua famiglia, in base alla sua attività stipendiata. Dal momento che la proroga del suo permesso di soggiorno è discrezionale, il sig. Iida ha chiesto una carta di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi della direttiva 2004/38¹ sulla cittadinanza europea, carta che gli è stata negata dalle autorità tedesche.

Il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo del Baden-Württemberg) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione consenta ad un cittadino di un paese terzo che esercita la potestà genitoriale sul proprio figlio, cittadino dell'Unione, di soggiornare nello Stato membro di origine del figlio (Germania) per intrattenere relazioni personali regolari, allorché il figlio si è stabilito in un altro Stato membro (Austria).

La Corte rileva anzitutto che, in linea di principio, al sig. Iida potrebbe essere concesso, su richiesta e indipendentemente dalla sua situazione familiare, lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109² sui cittadini di paesi terzi. Egli infatti risiede legittimamente in Germania da oltre cinque anni e sembra disporre di risorse sufficienti al proprio sostentamento nonché di un'assicurazione malattia.

La Corte constata poi che il sig. Iida non può pretendere un diritto di soggiorno in quanto familiare di un cittadino dell'Unione ai sensi della direttiva 2004/38. Infatti, secondo tale direttiva, un siffatto diritto presuppone che l'ascendente diretto debba essere a carico del figlio. Orbene, il sig. Iida non soddisfa tale requisito, in quanto è la figlia ad essere a suo carico.

Peraltro, sebbene il sig. Iida possa essere ritenuto familiare di sua moglie, dalla quale è separato senza essere divorziato, egli tuttavia non soddisfa il requisito previsto dalla direttiva secondo cui deve avere accompagnato o raggiunto la moglie in uno Stato membro diverso da quello di cui essa ha la cittadinanza.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77 e – rettificativi – GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

² Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).

Inoltre, la Corte precisa che il sig. Iida non può fondare un diritto di soggiorno direttamente sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, facendo riferimento alla cittadinanza dell'Unione di sua figlia o di sua moglie. Infatti, viste le circostanze della presente causa, il diniego di concedere al sig. Iida un diritto di soggiorno derivato dallo status di cittadine dell'Unione di queste ultime non rischia di privare le stesse del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti correlati al loro status oppure di ostacolare l'esercizio del loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La Corte sottolinea a tale riguardo che il sig. Iida ha sempre soggiornato in Germania conformemente al diritto nazionale, senza che la mancanza di un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell'Unione abbia dissuaso sua figlia o sua moglie dall'esercitare, trasferendosi in Austria, il loro diritto alla libera circolazione. Inoltre, al sig. Iida, anche dopo il loro trasferimento, può venire concesso un diritto di soggiorno in Germania su un'altra base giuridica, senza che vi sia la necessità di invocare la cittadinanza europea di sua figlia e di sua moglie.

Infine, il sig. Iida non può nemmeno invocare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che prevede un diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché taluni diritti del minore. Infatti, poiché il sig. Iida non soddisfa i requisiti della direttiva 2004/38 e non ha chiesto un diritto di soggiorno come soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109, la sua situazione non presenta alcun nesso con il diritto dell'Unione, sicché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è applicabile.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106